



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 settembre 2011 (28.09)
(OR. fr)**

14775/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0248 (CNS)**

**POSEIDOM 14
REGIO 77**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	23 settembre 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 577 definitivo
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2007/659/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e il contingente annuale ammesso a beneficiare di un'aliquota ridotta dell'accisa

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 577 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 22.9.2011
COM(2011) 577 definitivo

2011/0248 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 2007/659/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e il contingente annuale ammesso a beneficiare di un'aliquota ridotta dell'accisa

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che si applica alle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui fanno parte i dipartimenti francesi d'oltremare, tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale di queste regioni, aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalle difficili condizioni topografiche e climatiche e dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati, comprese le politiche comuni, a queste regioni. Tali misure specifiche riguardano in particolare la politica fiscale. Il Consiglio adotta le misure di cui al primo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, con particolare riguardo al mercato interno e alle politiche comuni.

La decisione 2007/659/CE del Consiglio del 9 ottobre 2007, adottata sulla base dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE (ora articolo 349 del TFUE), autorizza la Francia ad applicare, sul territorio della Francia continentale e per il rum tradizionale prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare, un'accisa di aliquota ridotta che può essere inferiore all'aliquota minima dell'accisa stabilita dalla direttiva 92/84/CEE, ma non inferiore di oltre il 50% all'aliquota normale dell'accisa nazionale sull'alcole. L'aliquota ridotta dell'accisa è limitata a un contingente annuale di 108 000 ettolitri di alcole puro. La deroga scade il 31 dicembre 2012.

In conformità dell'articolo 4 della decisione 2007/659/CE, il 29 giugno 2010 le autorità francesi hanno presentato alla Commissione la relazione prevista dalla stessa decisione. Nella relazione figurano due richieste. Le autorità francesi chiedono, da un lato, di portare il contingente annuale da 108 000 ettolitri a 125 000 ettolitri di alcole puro (HAP) al fine di adeguarlo all'andamento del mercato del rum nell'Unione. Dall'altro, chiedono di prorogare di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2013, il periodo di applicazione della decisione 2007/659/CE per farne coincidere il termine con quello del periodo di applicazione della decisione adottata dalla Commissione il 27 giugno 2007 in materia di aiuti di Stato con riguardo allo stesso argomento (aiuto di Stato n. N 530/2006).

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Non è stato necessario consultare esperti esterni e non è stata realizzata un'analisi dell'impatto. Sono state tuttavia esaminate attentamente le statistiche trasmesse dalle autorità francesi sui quantitativi di rum immessi in consumo.

L'andamento dei quantitativi di rum immessi in consumo è il seguente:

Andamento del mercato europeo del rum

Anno	Totale	Rum dei paesi terzi	Rum dei DOM	% DOM
1986	313 459	152 252	161 207	51%
1987	300 152	158 117	142 035	47%
1988	252 877	130 976	121 901	48%
1989	293 462	161 485	131 977	45%
1990	368 913	227 975	140 938	38%
1991	336 252	221 861	114 391	34%
1992	332 145	223 522	108 623	33%
1993	322 743	231 059	91 684	28%
1994	357 936	253 215	104 721	29%
1995	284 178	184 835	99 343	35%
1996	359 295	249 239	110 056	31%
1997	453 050	354 858	98 192	22%
1998	500 295	395 031	105 264	21%
1999	567 449	428 790	138 659	24%
2000	645 237	495 625	149 612	23%
2001	695 033	534 316	160 717	23%
2002	734 249	557 458	176 791	24%
2003	880 653	713 535	167 118	19%
2004	727 772	569 278	158 494	22%
2005	726 876	571 317	155 559	21%
2006	791 542	626 157	165 385	21%
2007	785 695	608 449	177 246	23%
2008	851 748	657 725	194 023	23%

Fonte: Eurostat

Andamento dell'immissione in consumo del rum nella Francia continentale (in ettoltri di alcole puro)

	Immissione in consumo "accisa di aliquota ridotta"	Fuori contingente	Paese terzo	Totale
2010	105 700	40 600	20 000	166 300
2009	102 400	32 400		
2008	99 500	33 000		
2007	96 100	33 500		
2006	90 000	33 500		
2005	90 000	35 500	5 500	131 000
2004	87 900	30 800		
2003	86 400	26 200		
2002	86 900	37 000		
2001	86 200	26 500		
2000	78 300	30 000	1 000	109 300

Dalle informazioni trasmesse dalle autorità francesi risulta che, dall'adozione della decisione 2007/659/CE, i quantitativi di rum tradizionale assoggettati a un'accisa di aliquota ridotta immessi sul mercato hanno registrato un aumento annuo del 3,2%, passando da 96 100 HAP nel 2007 a 105 700 HAP nel 2010. Se questa tendenza proseguisse allo stesso ritmo, i quantitativi di rum tradizionale immessi sul mercato ammonterebbero a circa 109 100 HAP nel 2011, 112 600 HAP nel 2012 e 116 200 HAP nel 2013, superando così il contingente di 108 000 HAP previsto dalla decisione 2007/659/CE. Un'analogha tendenza all'aumento del consumo di rum è ravvisabile dal 2005 anche sul mercato dell'Unione.

Rispetto alla quota che esso rappresenta nel mercato dell'Unione, il rum dei paesi terzi immesso in consumo occupa una posizione modesta nel mercato francese. La sua quota presenta tuttavia una tendenza all'aumento, essendo passata da meno dell'1% nel 2000 al 4,2% nel 2005 e al 12% nel 2010. A livello dell'Unione, i dati più recenti mostrano che il rum proveniente dai paesi terzi rappresenta il 77% del mercato contro il 23% del rum proveniente dai DOM.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Adeguare, sulla base delle constatazioni effettuate, il contingente di 108 000 ettolitri di alcole puro. Si propone di aumentare il contingente previsto dalla decisione 2007/659/CE da 108 000 HAP a 120 000 HAP. Sulla base dell'incremento dei quantitativi di rum immessi sul mercato tra il 2007 e il 2010, pari al 3,2%, il rum immesso sul mercato nel 2013 ammonterebbe a 116 200 HAP. Il fatto di portare il contingente a 120 000 HAP permetterebbe di coprire un aumento annuale dei quantitativi di rum immessi sul mercato pari al 4,3%, cioè leggermente superiore all'incremento del 3,2% osservato nel periodo 2007-2010.

Prorogare di un anno il periodo di applicazione della decisione 2007/659/CE per farne coincidere il termine con quello del periodo di applicazione della decisione adottata dalla Commissione il 27 giugno 2007 in materia di aiuti di Stato con riguardo allo stesso argomento (aiuto di Stato n. N 530/2006).

Base giuridica

Articolo 349 del TFUE.

Principio di sussidiarietà

Solo il Consiglio è abilitato ad adottare, sulla base dell'articolo 349 del TFUE, misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche al fine di adeguare a queste regioni l'applicazione dei trattati, comprese le politiche comuni, considerata l'esistenza degli svantaggi permanenti che incidono sulla situazione economica e sociale di tali regioni.

La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi seguenti.

Essa mira ad adeguare la decisione 2007/659/CE soltanto nella misura in cui la modifica risulta necessaria. Il nuovo contingente annuale di rum cui si applica un'aliquota ridotta dell'accisa è stato calcolato sulla base dell'andamento dei quantitativi di rum immessi sul mercato nel periodo 2007-2010.

La proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2013, del periodo di applicazione della decisione 2007/659/CE è giustificata alla luce delle constatazioni effettuate; essa mira a far coincidere il termine di tale periodo di applicazione con quello della decisione adottata dalla Commissione il 27 giugno 2007 in materia di aiuti di Stato con riguardo allo stesso argomento (aiuto di Stato n. N 530/2006).

Scelta degli strumenti

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero idonei per i motivi seguenti.

Il testo da modificare è esso stesso una decisione del Consiglio, adottata sulla stessa base giuridica (articolo 299, paragrafo 2, dell'allora trattato CE).

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 2007/659/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e il contingente annuale ammesso a beneficiare di un'aliquota ridotta dell'accisa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2007/659/CE del Consiglio, del 9 ottobre 2007, che autorizza la Francia ad applicare un'aliquota di accisa ridotta sul rum "tradizionale" prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare e abroga la decisione 2002/166/CE², autorizza le autorità francesi ad applicare, sul territorio della Francia continentale e per il rum tradizionale prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare, un'accisa di aliquota ridotta che può essere inferiore all'aliquota minima dell'accisa stabilita dalla direttiva 92/84/CEE, ma non inferiore di oltre il 50% all'aliquota normale dell'accisa nazionale sull'alcole. Il rum tradizionale cui si applica l'accisa di aliquota ridotta è attualmente definito nell'allegato II, punto 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 110/2008, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio. L'aliquota ridotta dell'accisa è limitata a un contingente annuale di 108 000 ettolitri di alcole puro. La deroga scade il 31 dicembre 2012.
- (2) In conformità dell'articolo 4 della decisione 2007/659/CE, il 29 giugno 2010 le autorità francesi hanno presentato alla Commissione la relazione prevista dalla stessa decisione. Nella relazione figurano due richieste. Le autorità francesi chiedono, da un lato, di portare il contingente annuale da 108 000 ettolitri a 125 000 ettolitri di alcole puro (HAP) al fine di adeguarlo, come previsto dalla suddetta disposizione,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU L 270 del 13.10.2007, pag. 12.

all'andamento del mercato del rum nell'Unione. Dall'altro, chiedono di prorogare di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2013, il periodo di applicazione della decisione 2007/659/CE per farne coincidere il termine con quello del periodo di applicazione della decisione adottata dalla Commissione il 27 giugno 2007 in materia di aiuti di Stato con riguardo allo stesso argomento (aiuto di Stato n. N 530/2006).

- (3) Dalle informazioni trasmesse dalle autorità francesi risulta che, dall'adozione della decisione 2007/659/CE, i quantitativi di rum tradizionale immessi sul mercato hanno registrato un aumento annuo del 3,2%, passando da 96 100 HAP nel 2007 a 105 700 HAP nel 2010. Se questa tendenza proseguisse allo stesso ritmo, i quantitativi di rum tradizionale immessi sul mercato ammonterebbero a circa 109 100 HAP nel 2011, 112 600 HAP nel 2012 e 116 200 HAP nel 2013, superando così il contingente di 108 000 HAP previsto dalla decisione 2007/659/CE. È necessario aumentare il contingente di 108 000 HAP previsto dalla decisione 2007/659/CE portandolo a 120 000 HAP. Tale incremento permette di coprire un aumento annuale dei quantitativi di rum immessi sul mercato pari al 4,3%, cioè leggermente superiore all'incremento del 3,2% osservato nel periodo 2007-2010.
- (4) Sulla base di tale analisi è inoltre giustificato prorogare di un anno il periodo di applicazione della decisione 2007/659/CE per farne coincidere il termine con quello del periodo di applicazione della succitata decisione in materia di aiuti di Stato.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/659/CE è così modificata:

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

“Decisione del Consiglio, del 9 ottobre 2007, che autorizza la Francia ad applicare un'accisa di aliquota ridotta sul rum tradizionale prodotto in Guadalupa, nella Guyana, in Martinica o nella Riunione”.

2) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“In deroga all'articolo 90 del trattato, la Francia è autorizzata a prorogare l'applicazione, nel suo territorio continentale, al rum “tradizionale” prodotto in Guadalupa, nella Guyana, in Martinica o nella Riunione, di un'accisa di aliquota inferiore all'aliquota integrale sull'alcole stabilita all'articolo 3 della direttiva 92/84/CEE.”.

3) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“La deroga di cui all'articolo 1 è limitata al rum quale è definito nell'allegato II, punto 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 110/2008, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio³, e nella fattispecie al rum prodotto in Guadalupa, nella Guyana, in Martinica o

³ GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

nella Riunione a partire dalla canna da zucchero raccolta nel luogo di fabbricazione e avente un tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico pari o superiore a 225 grammi all'ettolitro di alcole puro e un titolo alcolometrico volumico acquisito pari o superiore a 40% vol.”.

4) All'articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'aliquota ridotta dell'accisa da applicare al prodotto di cui all'articolo 2 è limitata a un contingente annuale di 108 000 ettolitri di alcole puro per il periodo fino al 31 dicembre 2010. Per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 tale contingente annuale è di 120 000 ettolitri.”.

5) All'articolo 5, la data del 31 dicembre 2012 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2013.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*